



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
REGIONE BASILICATA**

**Linee generali di attività e  
programma dei controlli e delle analisi  
per il 2018**





**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE BASILICATA

**Linee generali di attività e  
programma dei controlli e delle analisi  
per il 2018**



# INDICE

**Pag.**

## **Deliberazione**

### **Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi per il 2018**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Premessa   | 1  |
| 2. L'attività della Sezione regionale nel 2017                  | 3  |
| 3. Il programma di attività della Sezione regionale per il 2018 | 4  |
| 4. L'attività consultiva  | 11 |
| 5. Le modalità del controllo                                    | 11 |
| 6. Aspetti organizzativi  | 14 |

### **Allegato n. 1**

- |                        |    |
|------------------------|----|
| 1. Determina n. 1/2018 | 15 |
|------------------------|----|





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA BASILICATA**

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2018,  
composta dai magistrati:

<b>Rosario SCALIA</b>	<b>Presidente - relatore;</b>
<b>Vanessa PINTO</b>	<b>Primo Referendario;</b>
<b>Raffaele MAIENZA</b>	<b>Primo Referendario;</b>
<b>Luigi GIANFRANCESCHI</b>	<b>Consigliere;</b>

**VISTI** gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'art. 3, commi 4 e 12, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", il quale prevede che, ai fini del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo;

**VISTO** il Regolamento 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** gli articoli 8, 18, 58, 59, 60 e 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, secondo cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati;

VISTO l'art. 11, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL e alla Corte dei conti”;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTE, *ex multis*, le sentenze della Corte Costituzionale n. 179 del 2007, nn. 39 e 40 del 2014, n. 37 del 2011, n. 60 del 2013, n. 181 del 2015, nn. 10 e 275 del 2016, nn. 6, 89, 247 e 274 del 2017, nonché n. 49 del 2018;

VISTO l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis”;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 164 recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”;

VISTA la deliberazione n. 12/SSRRCO/2017/INPR, in data 22 dicembre 2017, delle Sezioni Riunite in sede di controllo recante disposizioni in materia di “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2018”;

CONSIDERATO che le SS.RR., nella deliberazione n. 12/2017, hanno evidenziato che *“lo scopo generale è, ..., di fornire a Parlamento e Governo elementi e valutazioni necessari alla ricalibratura degli interventi, ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi”*;

CONSIDERATO, che “il coinvolgimento ... delle amministrazioni dovrà trovare riflesso – a regime – nelle stesse relazioni che accompagnano i giudizi di parificazione dei rendiconti dello Stato e delle Regioni, nelle quali le valutazioni dovrebbero richiamare gli esiti dei controlli effettuati in corso di esercizio”;

VISTA la deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR, in data 29 gennaio 2018, della Sezione delle autonomie recante “Programma per le attività di controllo per il 2018”;

VISTA la deliberazione n. 1/SACE/2018/INPR, in data 19 gennaio 2018, della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali recante “Programma di controllo 2018 della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale 13 marzo 2018, n. 4, con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 15 marzo 2018;

UDITO il relatore, dott. Rosario Scalia,

### **DELIBERA**

di approvare il documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente le “Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi della Sezione per l'anno 2018”.

### **DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente della Regione Basilicata;
- al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata;
- ai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera e ai Sindaci dei Comuni lucani, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte comunali.

Così deciso in Potenza, nelle Camere di consiglio del 15 marzo 2018.

Il Presidente – relatore  
F.to Dott. Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2018

Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO

# **LINEE GENERALI DI ATTIVITÀ E PROGRAMMA DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI PER IL 2018**

## **1. Premessa**

**1.1.** - La Corte dei conti è tenuta a definire annualmente i programmi di controllo e delle analisi, nonché i criteri di riferimento che regolano l'esercizio di tale funzione, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Le Sezioni regionali di controllo, a loro volta, definiscono i rispettivi programmi tenendo conto di quelli elaborati dalle Sezioni riunite, dalla Sezione delle autonomie (quanto agli aspetti specificamente relativi alla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali) e, infine, anche dalla Sezione degli affari internazionali e comunitari (quanto agli aspetti connessi alla gestione di risorse finanziarie di provenienza comunitaria).

**1.2.** – In tale contesto normativo va richiamata l'attenzione, per l'anno 2018, sulle indicazioni che sono state fornite alle Sezioni regionali dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 12 approvata nell'adunanza del 15 dicembre 2017.

A seguito dell'intestazione a tale Istituzione superiore di controllo - ad opera di leggi anche non recenti - di nuovi compiti, assai ampi e che investono l'intera realtà amministrativa, il perimetro dei controlli e delle analisi ad essa intestati (e, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo) si rivela più articolato e complesso che in passato.

Tra l'altro, gli effetti della nuova *governance* economica europea si riverberano direttamente sulle politiche di bilancio nazionali e, di conseguenza, su quelle delle Regioni e degli Enti Locali, dovendo trovare esecuzione, da parte di questi livelli di governo, principi di rango costituzionale che, per la oggettiva complessità, devono presiedere alla cultura del buon andamento.

D'altra parte, la normativa richiesta, dal *Fiscal compact* - fatta propria dall'Italia con l'introduzione in Costituzione della regola del pareggio di bilancio (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 e legge di attuazione 24 dicembre 2012, n. 243 e, in particolare, l'art. 20) - assegna un ruolo fondamentale alle decisioni politiche di allocazione delle risorse, che risultano vincolate, a tutti i livelli di governo, al perseguimento dell'obiettivo di equilibrio complessivo del quadro di finanza pubblica (v., in questi termini, la richiamata deliberazione Sez. riun. 17 dicembre 2016, n. 17,

“Programmazione dei controlli e delle analisi per il 2018” approvata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti).

**1.3** - I più stringenti vincoli di finanza pubblica hanno determinato, altresì, la necessità di intervenire sulla riduzione e sulla riqualificazione della spesa, ricorrendo a strumenti finalizzati a realizzarne un più penetrante controllo, anche di natura qualitativa. Di qui, l'impegno - che il Parlamento ha richiesto a tutti i livelli di governo - per una effettiva esecuzione della legislazione sulla “*revisione della spesa*” ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 174/2012, intesa come processo permanente di analisi della qualità di essa, allo scopo anche di migliorare la *produttività* (efficienza ed economicità) delle istituzioni pubbliche nei termini di un attento monitoraggio delle diverse politiche pubbliche (v. deliberazione n. 17/2017 cit., paragrafo 35).

Attraverso l’attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la Sezione, è stata costruita una batteria di indicatori di *performance* idonei a consentire valutazioni sulla qualità della spesa e a supportare le metodologie per la *spending review* grazie alla disponibilità di un’ampia serie di dati gestionali presenti sul portale Opencivitas, costituito per l’elaborazione e l’aggiornamento dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni e ai servizi fondamentali degli enti territoriali. A tale attività deve necessariamente essere affiancata una azione di verifica della funzionalità raggiunta dalle strutture che ciascuna Amministrazione abbia dedicato all’esecuzione del d.lgs. n. 150/2009, come integrato dal d.lgs. n. 74/2017. E ciò in considerazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**1.4** - L'esercizio dei controlli deve assicurare, in ogni caso e per ciascun settore o area di intervento, un'efficacia propulsiva, in grado di stimolare nelle diverse Amministrazioni (sia a livello del decisore politico, per gli aspetti connessi ai momenti della programmazione strategica, che a livello delle diverse burocrazie, per gli aspetti connessi all’attuazione dei programmi specifici di natura gestionale) iniziative per l'individuazione di priorità e di scelte progettuali che devono privilegiare il perseguimento, in concreto, del principio del buon andamento quale previsto dall’art. 97, comma 2, Cost., principio che deve tradursi, tra l’altro, nella verifica della effettiva sussistenza della qualità dei servizi resi alla comunità (v. deliberazione n. 17/2017 cit., paragrafo 6).

**1.5** - Riguardo alla ripresa economica, che si sta avviando a realizzazione in alcuni settori dell’economia con evidente impatto sul sistema delle entrate dei bilanci pubblici, è evidente che si tratta di riservare maggiore attenzione alla composizione

della spesa e alla sua destinazione, recuperando livelli più elevati di utilizzo per quella che dovrebbe essere destinata al potenziamento delle infrastrutture in quanto volano del sistema economico locale (v. deliberazione n. 17/2016 cit., paragrafo 8).

## **2. L'attività della Sezione regionale nel 2017**

**2.1** – Nell'anno 2017 si è avuto modo di assistere al consolidamento della nuova impegnativa serie di compiti che il decreto-legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 243/2012, ha affidato alle Sezioni regionali di controllo.

A seguito della mancata parificazione dello schema di Rendiconto, approvato con DGR 684/2016 della Giunta regionale (successivamente integrata dalla DGR n. 866/2016), nel corso del cui giudizio la Sezione ha affermato che «il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale», con approvazione del Rendiconto in questione con L. R. 30 dicembre 2016, n. 31 si è rilevato, purtroppo, la sussistenza di diverse anomalie anche nel nuovo documento contabile approvato.

È stato accertato, a seguito di una complessa indagine istruttoria, con deliberazione n. 73/2017, infatti, che il rendiconto approvato conteneva «risultanze non veritiere, non attendibili e non sostenibili».

Conseguentemente, la Sezione regionale di controllo della Basilicata (in seguito, Sezione) non è stata posta nelle condizioni di adempiere al più importante dei compiti previsti dal citato d.l. n. 174: la "parificazione" del rendiconto generale della Regione, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio relativamente all'esercizio finanziario 2016. Infatti, solo alla fine dell'anno, in particolare, nel mese di novembre 2017 è stato presentato dalla Regione per il dovuto riscontro lo schema del Rendiconto generale 2016 (D.G.R., n. 1056 del 24 novembre 2017, che è stato successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1409 del 21 dicembre 2017).

Tuttavia specifica attenzione la Sezione ha dedicato ai problemi derivanti dall'adeguamento della Regione al rispetto della legislazione contabile da applicare e all'evoluzione interpretativa che la Corte Costituzionale ha reso nel periodo di tempo considerato (2015-2017)

Nel corso del 2017 la Sezione si è trovata impegnata, poi, a svolgere specifiche indagini “ad hoc” che sono rifluite, in referti elaborati da altri livelli di controllo (Sezione delle autonomie).

**2.2** - Un'altra e non meno rilevante serie di documenti contabili sui quali la Sezione ha concentrato la sua attenzione è stata costituita dalla gestione finanziaria

degli Enti Locali e da quella delle AUSL regionali (ASP; ASM; Azienda Ospedaliera SAN CARLO; CROB con riferimento agli esercizi finanziari 2015 e precedenti).

Sotto il primo profilo, la Sezione ha proseguito il controllo-monitoraggio dei bilanci degli Enti Locali, secondo quanto richiesto dall'art. 1, commi 166-167, della legge finanziaria 2006, come modificati dall'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 citato; gli esiti di tale attività rifluiranno, in buona parte, nell'anno 2018.

La Sezione ha svolto tale controllo su un adeguato numero di amministrazioni locali, così che, ad oggi, essa dispone di un patrimonio conoscitivo riferito, da un lato, agli andamenti di entrata e di spesa sia dei Comuni che delle Province e, dall'altro, all'esistenza, per gli enti che ha potuto sottoporre ad analisi, di situazioni di criticità variamente affrontate e risolte, o non risolte, nei vari esercizi finanziari.

La Sezione ha inteso condividere, comunque con le istituzioni locali interessate le risultanze del controllo effettuato, previo ricorso all'applicazione di indicatori finanziari, anche a struttura complessa, capaci di evidenziare l'andamento dei fenomeni economico-finanziari a maggiore impatto sulla tenuta dei bilanci.

Specificata attenzione si è continuata a mantenere sulle verifiche dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Comuni di Tricarico e di Montalbano Jonico) e sugli effetti della loro valutazione ad opera delle Sezioni regionali, anche a seguito, comunque, dei sopravvenuti interventi normativi.

Nel contesto dell'esercizio del controllo di legittimità-regolarità assumono specifico rilievo le pronunce relative alle spese effettuate dai 10 Gruppi consiliari presenti nell'Organo rappresentativo della volontà popolare (delibere dal n. 2/2017/FRG al n. 6/2017/FRG e dal n. 8/2017/FRG al n. 12/2017/FRG).

### **3. Il programma di attività della Sezione per il 2018**

Il programma di attività per il 2018 si svilupperà, in continuazione logico-temporale, secondo le linee tracciate nel paragrafo precedente per le analisi in materia di finanza regionale e di finanza locale, focalizzandosi sulla gestione di alcune amministrazioni statali aventi sede nella Regione; a tal riguardo, si avrà modo di cogliere le interferenze tra le diverse politiche pubbliche a queste ultime intestate dal sistema dei poteri vigente (*government*).

**3.1** - In tema di *finanza regionale*, l'impegno della Sezione riguarderà: il giudizio di parificazione del rendiconto regionale sia riferito all'esercizio finanziario 2016 sia

riferito all'esercizio finanziario 2017; la relazione annuale sulla copertura delle leggi regionali di spesa (2016-2017); la verifica dei bilanci preventivi e dei bilanci di esercizio degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale, sulla base della metodologia individuata dalla l. n. 266/2005 prendendo in considerazione anche più esercizi finanziari (biennio – triennio) in modo da cogliere la qualità dell'andamento della spesa sia nel breve che nel medio periodo; il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari.

**3.2 - Il rendiconto della Regione** formerà oggetto di analisi, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, quale rappresentazione dei fatti di gestione che hanno dato svolgimento e attuazione alle politiche regionali espresse nei documenti regionali di programmazione e di bilancio, in continuità temporale con il rendiconto 2015.

E', infatti, il rendiconto a compendiare i risultati della gestione regionale a fronte delle funzioni-obiettivo e, cioè, delle missioni/programmi che all'Amministrazione sono assegnate dall'Assemblea legislativa, con l'approvazione - tramite il bilancio - della relativa provvista finanziaria, e dal Governo regionale, con le direttive elaborate per la gestione e l'azione amministrativa, indirizzate ai diversi corpi burocratici.

Date le previsioni del bilancio annuale, l'analisi del rendiconto può consentire, con il ricorso ovviamente all'attivazione di specifiche indagini (SSRR; risorse umane; società partecipate), di risalire all'attuazione dei programmi regionali sotto il profilo dei tempi, dei modi e dei costi, e ai loro risultati, verificando le componenti - di carattere organizzativo e funzionale, oltre che finanziario - che hanno concorso al conseguimento o meno degli obiettivi attesi.

**3.3 - Ai predetti fini**, utili elementi informativi saranno tratti dalla relazione annuale del Presidente della Regione sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, che sarà redatta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida e dello schema di relazione approvati con deliberazione della Sezione delle autonomie, e dalla relazione sul rendiconto della Regione, elaborata, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, come richiamati dall'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 174/2012, anch'essa sulla base delle linee guida e dello schema di relazione-questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie.

Di fondamentale importanza, ai fini della redazione di tale relazione e quale ausilio alle analisi ed alle valutazioni della Sezione, si dimostra l'operatività del Collegio dei revisori, organo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138/2011 ed istituito con l'art. 12 della L.R. n. 35/2012.

La Sezione proseguirà nella verifica di tutti gli aspetti di particolare complessità che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Attenzione particolare sarà, poi, assicurata alla verifica degli equilibri di bilancio, dell'indebitamento e del rispetto del patto di stabilità interno.

Saranno, inoltre, esaminati gli andamenti più significativi della gestione delle entrate, delle spese e dei residui, la situazione della cassa ed il risultato di amministrazione, la struttura del conto economico e dello stato patrimoniale, le problematiche relative agli organismi partecipati ed alla sanità.

**3.4 –** La Sezione, in aggiunta alle linee di analisi e di verifica sinora sviluppate, così come esposte nelle decisioni di parifica degli anni passati, intende proseguire nell'implementazione di analisi avviate nel corso del 2017. Il controllo esterno sul rendiconto non esaurisce, infatti, la ricognizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle funzioni pubbliche che l'ordinamento assegna, ai sensi della legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1, alla Regione, tali funzioni essendo svolte - oltre che dall'Amministrazione regionale - da un insieme assai articolato di enti pubblici (agenzie, aziende, società e altri organismi), con il concorso dello Stato.

Tutti si presentano, infatti, variamente collegati alla finanza regionale, il cui contributo alle politiche pubbliche regionali non può che essere ricostruito attraverso dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli rinvenibili nel documento riassuntivo della gestione finanziaria regionale, nella prospettiva, tra l'altro, della necessaria elaborazione del bilancio consolidato previsto dall'art. 18 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91.

Da ciò, coerentemente con l'ampiezza delle analisi di finanza pubblica regionale richieste dal d.lgs. n. 174/2012, deriva l'utilità di sperimentare - nell'intendimento della Sezione - una linea di analisi che, ripercorrendo quella da tempo sviluppata dalle Sezioni riunite con riguardo al rendiconto generale dello Stato, riesca a "ricomporre" le principali politiche pubbliche regionali attraverso il contributo che ad esse danno non solo le strutture dell'Amministrazione regionale, ma anche gli organismi richiamati.

In questa direzione, il controllo della Corte è orientato ad includere, oltre all'analisi delle poste contabili recate dal documento, verifiche circa i risultati conseguiti dalle politiche regionali nei diversi settori d'intervento; la correttezza, l'economicità e l'efficienza delle gestioni poste in essere per l'attuazione delle politiche; la congruenza fra gli obiettivi stabiliti, i risultati ottenuti e le risorse investite; l'adeguatezza degli strumenti - l'organizzazione, i procedimenti, i raccordi fra livelli di governo, le risorse umane, le tecniche di gestione - impiegati per le diverse finalità.

Inoltre, seguendo le indicazioni delle Sezioni riunite, si cercherà di riconnettere la programmazione regionale all'individuazione di indicatori da utilizzare nell'analisi dei costi e dei fabbisogni standard per i servizi resi e le funzioni svolte (analisi dei costi per materia, per settore, per intervento così come dispone – per ciò che attiene il fattore della produzione costituito dall'applicazione delle risorse umane (lavoro) – l'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001).

In tal caso, si tratta di evitare che le indicazioni di principio rimangano tali; da qui la necessità di supportare momenti di sperimentazione che non debbono coinvolgere l'universalità delle diverse tipologie di istituzioni (ma, se mai, individuarne alcune che assicurino un adeguato livello di successo puntando l'attenzione sugli indicatori relativi alla corretta gestione delle risorse umane).

L'individuazione di tali indicatori, distintamente per ciascuna attività istituzionale, presuppone, innanzitutto, che si utilizzi una metodologia condivisa sia nei contenuti sia sotto il profilo informatico e che risulti gestibile utilizzando i più moderni strumenti dell'ITC.

In considerazione del fatto che occorre, ormai, assicurare adeguata esecuzione alle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera d), della legge 4 marzo 2009, n. 15, la Sezione intende proseguire nella messa a punto di specifici interventi nei riguardi delle istituzioni interessate, mettendo a confronto i risultati derivanti dall'analisi delle attività sia finali che strumentali. Da qui la necessità di definire sia un piano di attività istituzionale da sottoporre a costante controllo (monitoraggio) sia i relativi costi e fabbisogni standard, partendo dall'analisi organizzativa e dall'archivio dei procedimenti/procedure intestati alle Unità Operative di cui si intenda calcolare il costo, dopo aver verificato l'istituzione di specifiche banche-dati. Azioni che hanno visto il coinvolgimento delle diverse dirigenze, che sono state più volte sollecitate, in occasione di seminari organizzati dalla Sezione negli anni trascorsi, a curare processi di autovalutazione sia propri che del personale in posizione collaborativa.

Particolare attenzione sarà posta, poi, sui processi decisionali che portano all'impiego dei fondi (cofinanziamento) destinati agli interventi socio-strutturali comunitari (programmazione 2007-2013, chiusa e 2014-2020 in atto) e ai risultati ottenuti, nonché ai sistemi di controllo in atto praticati.

Costituiranno, infine, oggetto di approfondimento specifico alcune tematiche particolarmente rilevanti per l'anno 2018; in particolare, si avrà modo di valutare, in una ottica di gestione amministrativa *multilevel* gli effetti, sotto il profilo della loro utilizzazione (tempi e modi), dei contributi comunitari, statali e regionali alle manifestazioni di preparazione all'evento di "Matera 2019" (ALL. 1), in quanto designata "Capitale della cultura" per tale anno, sia pure secondo una scansione temporale che nel precedente programma era stato deciso di ancorare a un periodo di analisi triennale.

Parimenti, si avrà modo di analizzare gli effetti che tali interventi potranno avere sui livelli di occupazione, attivando una specifica indagine sulla funzionalità dei Centri per l'impiego in connessione con il sistema delle agenzie private di collocamento, anche interinali, anche a seguito della entrata in vigore della L. R. 13 maggio 2016, n. 9, recante la «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva».

Nell'ambito dell'attenzione che deve essere posta alle politiche pubbliche intestate alle autonomie funzionali operanti nel territorio lucano, assumerà rilevanza una specifica indagine, riguardante l'Università degli studi (UNIBAS), avente ad oggetto lo stato di esecuzione delle leggi regionali 24 luglio 2006, n. 12 e 30 dicembre 2010, n. 33, che potrà essere condotta lungo un arco di tempo più ampio di quello annuale.

**3.5** - La Sezione si propone di continuare a concentrare la propria attenzione anche *sulla legislazione regionale di spesa; gli esiti della relativa istruttoria, riferite agli anni 2016-2017, saranno contenuti in una relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma n 2, del decreto legge n. 174/2012.*

L'impegno in tale direzione mira ad accertare la presenza di coperture finanziarie sostenibili anche nel lungo periodo, al fine di offrire all'Organo rappresentativo della volontà popolare Consiglio regionale elementi conoscitivi utili circa le possibili criticità derivanti dalla legislazione onerosa.

La Sezione intende continuare, quali, ad offrire al Legislatore regionale, nella sede della relazione annuale, un contributo interpretativo in ordine ai complessi problemi che si pongono con l'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale delineato dagli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., della conseguente legge rinforzata e del necessario adeguamento dell'ordinamento contabile che, in Basilicata, presenta da tempo un sostanziale adeguamento ai principi posti dal d.lgs. n. 118/2011.

**3.6** - La *sanità pubblica* resta il comparto di spesa regionale (Missione 13; articolata in 5 programmi) più impegnativo e consistente.

Da qui, l'attenzione che la Corte dei conti e le sue articolazioni regionali sul territorio (Sezioni regionali) prestano a tale settore, anche al fine di contribuire alla costruzione e alla comparazione dei conti regionali sulla base di criteri e metodi omogenei.

*Tali aspetti, e quelli emergenti dalle relazioni redatte dai Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 174/2012 ed all'art. 1, comma 170, della legge 266/2005, continueranno a formare oggetto di esame da parte della Sezione in un'ottica di medio periodo (biennio-triennio).*

La positiva tendenza alla riduzione della spesa, sia in valore nominale che in termini reali, e i risultati delle analisi comparate fra Regioni si rivelano significativi – secondo anche le rilevazioni effettuate dalla Corte - dell'esistenza di margini utili a più razionali impieghi delle risorse disponibili (soprattutto sul versante della spesa corrente); il che implica, per un verso, un monitoraggio costante del rapporto obiettivi-risorse (anche procedendo a specifiche analisi sulla funzionalità dei controlli interni) e, per altro verso, l'estensione di sistemi di contabilità analitica ancora insufficientemente sviluppati. La contabilità analitica dovrebbe consentire, comunque, la comparazione di strutture incaricate di svolgere specifici servizi (emergenza-urgenza; integrazione socio-sanitaria; prevenzione; carte dei servizi) che si rivelano formare oggetto di particolare interesse da parte della comunità locale.

**3.7 - Sul versante degli *Enti Locali*, le risultanze delle relazioni (sotto forma di risposte ai questionari) trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali relativamente ai rendiconti 2014-2015 saranno oggetto di analisi in modo da rilevare eventuali situazioni di criticità e suggerire le opportune misure correttive. Tale attività di verifica verrà svolta in modo da pervenire, sulla base di un confronto dei dati esposti, a un'analisi completa delle decisioni assunte riguardo ad alcuni istituti contabili (fondo pluriennale vincolato; riaccertamento straordinario dei residui; costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità).**

A tali attività potranno affiancarsi una serie di altri controlli, previsti da specifiche norme, come quelli concernenti l'esame delle relazioni semestrali degli Enti Locali a norma dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 – TUEL; l'esame delle relazioni di fine mandato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 149/2011; le verifiche circa le situazioni di predissesto finanziario degli Enti Locali ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011; l'analisi dei rendiconti delle spese sostenute da partiti e formazioni politiche in occasione di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ai sensi dell'art. 13 della l. 96/2012.

All'esito di ciascuno di tali controlli, potranno essere emanate, a seconda dei casi, pronunce *ad hoc* per singoli enti, o pronunce a contenuto di referto alle amministrazioni e agli organi rappresentativi degli Enti, ferma restando la possibilità, come sinora avvenuto, di trattare tali aspetti nel contesto delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 166, legge n. 266/2005.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 1, cc. 611-612, della Legge di stabilità 2015, sarà, altresì, di interesse della Sezione - come accennato – esaminare il tema delle *società partecipate e i relativi piani di razionalizzazione, nonché quello degli organismi strumentali (art. 1, c. 799, L. n. 208 cit.)*.

*Infatti*, significativi risparmi di spesa possono derivare da un'attenta razionalizzazione di numerose aziende e società controllate dalle Amministrazioni

locali tramite analisi che consentano piena trasparenza delle informazioni contabili e di bilancio, anche al fine di far luce su rapporti economici e finanziari in essere con le Amministrazioni che ne hanno promosso la costituzione.

**3.8** - Le Sezioni riunite, nel programma generale di controllo per il 2018, hanno sottolineato come, da un lato, l'importanza e l'ampiezza delle funzioni di controllo sulla finanza degli Enti Locali assegnate alla Corte dei conti nel corso degli anni e, dall'altro lato, i nuovi vincoli all'indebitamento degli enti, evidenzino l'esigenza di elaborare una specifica *relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale*. Essa riguarderà gli esercizi finanziari 2016-2017 (dati SIOPE), utilizzando le metodologie e l'esperienza di analisi già maturata avuto riguardo agli esercizi finanziari 2014-2015; relazione che sarà integrata da altra avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei dati finanziari rilevabili dalla banca dati SIRTEL.

Le attività di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti Locali, infatti, tradizionalmente concentrate - prima delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 174/2012 - su verifiche di tipo "micro", per risultare compiutamente utili nelle analisi di politica economica regionale e nazionale, richiedono un collegamento ed una contestualizzazione di tipo sia "meso" che "macro".

In tale direzione si è posta la Sezione che, già dal 2015, ha posto specifica attenzione alla creazione di una banca-dati (anni 2010-2014) di utile supporto alla realizzazione di un siffatto tipo di controllo che si nutre dei risultati dell'applicazione delle scienze statistiche.

**3.9** - La Sezione svolgerà, infine, ai sensi delle disposizioni vigenti, il *controllo sugli atti e sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato* aventi sede nella Regione.

In questo ambito, le funzioni della Sezione sono disciplinate, per la generalità delle amministrazioni statali, dalla l. n. 20/1994, come modificata da successive disposizioni intervenute con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 123/2011.

A parte le funzioni di controllo preventivo (le cui modalità e i cui tempi sono disciplinati dall'art. 27, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340), nell'ambito del controllo sulla gestione la Sezione si propone di completare, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge n. 20/94, la linea di lavoro che ha avuto ad oggetto l'organizzazione e la gestione delle risorse destinate alle attività museali ed espositive di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; indagine che si svolge su un arco temporale più ampio dell'anno dovendo ricomprendere gli esiti di interventi mirati alla valorizzazione de "I sassi" di Matera.

## **4. L'attività consultiva**

**4.1** - La *funzione consultiva*, che la Sezione regionale è legittimata ad esercitare all'interno del rapporto di ausiliarità nei confronti della Regione e degli Enti Locali, si può definire complementare a quella di controllo: il territorio comune ad entrambe è costituito, infatti, dalle materie di contabilità pubblica e dall'esigenza di perseguire la regolare e sana gestione finanziaria delle Autonomie Locali.

**4.2** - La funzione consultiva dovrà continuare a rappresentare, pertanto, una occasione di arricchimento e di innovazione della funzione di controllo, essendo orientata, in linea di massima, a prevenire e, in un certo senso, ad anticipare le problematiche che sono destinate ad emergere nell'applicazione della legislazione finanziaria di interesse non solo nazionale ma anche regionale e locale.

La Sezione intende promuovere, sulla base di positive esperienze maturate da altre Sezioni di controllo, rapporti specifici con il Consiglio delle autonomie locali, appena esso sia istituito, e con la Regione, stipulando un protocollo d'intesa.

Lo scopo di questo protocollo sarà duplice: consentire all'ente proponente di confrontare la problematica che lo interessa con quelle, simili o analoghe, di altri enti; dar modo all'organo rappresentativo degli Enti Locali (Cal), dalla data del suo insediamento, e alla Regione, comunque, di "arricchire" con le loro valutazioni i quesiti presentati alla Corte, consentendo a questa di inquadrare il tema del quesito in un contesto più ampio e, perciò, di fornire indicazioni e orientamenti di principio da valere anche per eventuali successivi casi che si dovessero presentare.

L'utilità di tale funzione potrà risultare accresciuta, in definitiva, con il contributo determinante del Consiglio delle autonomie, attraverso il "valore aggiunto" che esso sarà in grado di apportare alle richieste di parere che provengono dagli Enti Locali.

## **5. Le modalità del controllo**

**5.1** – Criteri fondamentali posti a base dell'attività di controllo sulla gestione, nei suoi diversi aspetti, sono quelli della programmazione e del rapporto con il sistema dei controlli interni, nonché quelli – già peraltro rilevati – della rilevanza che le politiche pubbliche (sanità; TPL; sviluppo economico) esaminate hanno sulla vita dei cittadini/utenti (*analisi di impatto*).

Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui, a differenza del controllo di legittimità-regolarità, che ha come unico parametro la conformità dell'atto a norme giuridiche, il "controllo sulla gestione" (nei due profili in cui si articola la disciplina dell'analisi delle politiche pubbliche) assume a propri

parametri e criteri di analisi tecniche e regole che sono rinvenibili in discipline scientifiche, soprattutto economiche, aziendalistiche e statistiche, nonché dalla contabilità pubblica; di esse si avvale per verificare la rispondenza (dei risultati) dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, sia statali che regionali, per valutare l'efficienza e l'economicità dell'attività stessa, per segnalare agli organi rappresentativi le misure necessarie a ridurre inefficienze, riallocare risorse, riordinare strutture, semplificare procedimenti, migliorare - in buona sostanza - la funzionalità delle istituzioni.

La circostanza che il controllo indipendente esterno, esercitato dalla Corte dei conti, non possa che investire la generalità delle Amministrazioni, anche in maniera integrata tra loro, è - appunto - all'origine delle puntuali esigenze cui si è ritenuto di fare cenno.

La *prima*, cui soddisfa il presente documento, si rinviene, ancora una volta, nella l. n. 20/1994, laddove questa richiama la definizione di "programmi annuali" di controllo, così che questi sembrano essere circoscritti - secondo una nota espressione della Corte costituzionale (n. 470/1997) - "alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali" nel contesto territoriale di riferimento.

La Sezione regionale elabora, comunque, i suoi programmi di controllo sia, tenendo conto delle specificità proprie della realtà regionale (delib. 12/SSRRCO/2017/INPR, par. 1) oltre che - come detto - dei programmi annuali di controllo deliberati, in generale, dalle Sezioni riunite e, più specificamente, dalla Sezione delle autonomie (del. n.1/SEZAUT/2018/INPR e dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali (delib. n.1/SACE/2018/INPR).

La *seconda* è quella di istituire una diretta relazione tra gli strumenti di controllo e l'efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni (accertamento dei tempi, dei modi e dei costi dell'attività amministrativa).

Il riferimento è alla progressiva valorizzazione del sistema dei controlli interni posti a supporto di una sempre migliore gestione delle risorse pubbliche (artt. 4-6, d.lgs. n. 286/1999; art. 33, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), costituendo un baluardo alla diffusione di comportamenti illegali e una misura di contrasto a fenomeni di corruzione (d.lgs. n. 33/2013, come integrato dal d.lgs. n. 97/2016).

Essi si fondano sul presupposto che spetti in primo luogo alle Amministrazioni (e agli amministratori), al di là di ogni controllo esterno, di organizzare le risorse di cui dispongono nella maniera più economica, efficiente ed efficace possibile.

In considerazione di ciò, i controlli interni vanno riguardati, ormai, come parte integrante dell'organizzazione amministrativa e la loro disciplina è prerogativa di ciascuna Amministrazione in aderenza ai principi indicati negli articoli 73 e 74 del d.lgs. n. 150/2009.

È da condividere la tesi secondo cui «i controlli esterni non possono che avere fra i propri oggetti principali proprio il funzionamento dei controlli interni, vale a dire i metodi e le tecniche da questi applicati, la loro strutturazione e i loro risultati. In tale direzione le norme stabiliscono, infatti, che il controllo esterno della Corte dei conti, nell'accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle leggi, verifichi anche il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione (art. 3, comma 4, l. n. 20/1994; art. 7, comma 7, secondo periodo, l. n. 131/2003; art. 148 Tuel, nel testo modificato dal d.l. n. 174/2012 cit.; Corte cost. n. 29/1995), cosicché l'efficace funzionamento di tali controlli è ragione sufficiente per far sì che il controllo esterno non segua gli itinerari già da essi percorsi» (cfr. deliberazione 266/2014/INPR del 17 dicembre 2014 della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

**5.2** - Un altro aspetto di primario rilievo è costituito dal criterio che si presenta intrinseco all'esercizio dei controlli sulla gestione, per cui la Sezione, nell'elaborare i suoi documenti di controllo, valuta le deduzioni delle Amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti presentati all'Assemblea regionale o, comunque, ad altri Organi rappresentativi della volontà popolare e liberamente eletti.

In considerazione di ciò, la Sezione si conferma nell'impegno di sviluppare le proprie analisi con il metodo dell'interlocuzione e del confronto con l'Amministrazione (principio del contraddittorio), affinché i *report* di controllo da essa approvati siano il risultato di riflessioni maturate nella piena cognizione delle posizioni e delle impostazioni espresse dallo stesso Ente sottoposto a controllo.

**5.3** - L'attività di controllo sulla gestione, declinata sotto lo specifico profilo del "controllo di gestione" (verifica della produttività delle risorse umane), deve essere anche in grado di assicurare l'inveramento nell'attività amministrativa, sottoposta ad analisi, del principio di trasparenza quale risulta disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione", come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in modo da offrire un concreto contributo istituzionale al sistema di contrasto ai fenomeni di illegalità nella Pubblica Amministrazione così come risulta recentemente definito dalla legislazione vigente e per la diffusione del rispetto del principio di legalità tra le giovani generazioni.

A tal fine la Sezione, intendendo coinvolgere le altre istituzioni statali operanti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), sulla base del protocollo d'intesa stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale nel corso del 2016 intende proseguire nella organizzazione di eventi culturali per promuovere la diffusione del principio di legalità tra le giovani generazioni.

## **6. Aspetti organizzativi**

Sul piano interno delle tecniche di lavoro della Sezione, sia nei rapporti con l'Amministrazione regionale che con gli Enti Locali, si avrà cura di completare la elaborazione di un "Manuale del controllo sulla gestione", che potrà essere elaborato anche con l'apporto delle Amministrazioni interessate, al fine di utilizzarlo come strumento di carattere metodologico e informativo.

Si tratta di un esercizio da realizzare, comunque, sulla base delle informazioni assunte nell'ambito dell'esercizio delle funzioni intestate alla Sezione e debitamente sistematizzate in uno specifico "Archivio delle istituzioni".



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA**

Il Presidente

**DETERMINA n 2/2018**

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n.15, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 12-27 gennaio 1995, n. 29;

Visti il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e, in particolare, l'art. 60;

Vista la deliberazione 15 marzo 2018, n. 9/2018/INPR che ha approvato il programma annuale e pluriennale delle indagini relative a settori, interventi e politiche pubbliche da sottoporre a controllo della Sezione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel corso del 2018 e negli anni successivi;

Vista la deliberazione n.1/SEZAUT/2018/INPR, in data 29 gennaio 2018, della Sezione delle Autonomie recante “Programma per le attività di controllo per il 2018”;

Vista la deliberazione n.1/SACE/2018/INPR, in data 19 gennaio 2018, della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali recante “Programma di controllo 2018 della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali”;

Vista la determina n. 5 in data 14 dicembre 2016;

Considerato che i finanziamenti pubblici nel settore della cultura nonché in altri settori collegati risultano essere stati corrisposti anche nel corso del 2017, con effetti, tra l’altro sino al 2020, a sostegno della realizzazione dei progetti elaborati a livello centrale e locale in occasione e a supporto del complesso degli eventi denominati “Matera, capitale europea della cultura 2019”;

Considerato che parte dei finanziamenti pubblici risulta essere di provenienza comunitaria mentre altri contributi pubblici risultano essere di provenienza statale e regionale;

Ravvisata la necessità di analizzare, tra l’altro, l’adeguatezza del sistema amministrativo regionale e locale al fine di assicurare la migliore organizzazione possibile degli eventi culturali programmati;

Ravvisata ancora la necessità di verificare il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione dei diversi progetti condivisi, tra l’altro, con altri luoghi di cultura;

Valutata la opportunità di definire il campo delle attività di controllo concomitante/successivo sulla gestione, anche in relazione alla complessità degli interventi di natura culturale da realizzare nonché di quelle azioni pubbliche di competenza anche statale che devono considerarsi essere poste a supporto della realizzazione dei primi;

Considerato che di alcuni interventi si dovrà avere cura di accertare l’impatto sulle comunità locali in termini di crescita sociale e di sviluppo economico ai sensi dell’art. 3, comma 4, seconda alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che di alcuni interventi si dovrà avere cura di evidenziarne i costi, operando specifici confronti, ove possibile, con analoghe esperienze maturate in altre aree dell’Unione europea o del Paese;

Considerato che le Sezioni riunite della Corte dei conti - come ribadito con delib. 22 dicembre 2017, n. 12 - richiedono che si ponga attenzione al rapporto tra gli obiettivi dell’azione amministrativa (missioni) e gli assetti organizzativi mediante i quali essi vengono perseguiti allo scopo di rilevare le insufficienze e gli sprechi cui porre rimedio per elevare la qualità dei servizi resi dalle

Amministrazioni, ma anche di sollecitare le stesse ad assumere le iniziative necessarie a riordinare apparati, semplificare procedimenti, migliorare l'articolazione delle risorse disponibili, elevare la trasparenza delle decisioni, prevenire abusi e cattiva amministrazione (delib. 14.12.2015, n. 18);

Valutata la necessità di individuare gli organi dello Stato cui affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e dell'art. 56 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile), il compito di supportare l'attività di indagine così come programmata;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Campo di indagine)

1. Le attività di controllo, avviate dai magistrati addetti alla Sezione, possono avere ad oggetto il complesso dei finanziamenti pubblici sia di fonte comunitaria sia di fonte statale sia di fonte regionale ed il relativo utilizzo per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla relativa legislazione statale e regionale.

2. Le risorse finanziarie devono essere state destinate alla realizzazione di interventi, anche di natura immateriale, gestiti da istituzioni statali, regionali e locali operanti nel territorio della Regione Basilicata.

3. Per assicurare, comunque, il necessario confronto con altre istituzioni operanti in aree territoriali diverse si acquisiranno dati e informazioni, a cura di ciascun magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, prima alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A supporto delle diverse attività di controllo e delle analisi presso la Sezione è istituita una unità di monitoraggio avente, tra l'altro, la finalità di costituire una banca-dati delle risorse pubbliche utilizzabili dai diversi livelli di governo e degli stakeholders, anche privati, interessati, o che, comunque, abbiano versato contributi a fini istituzionali.

### Art. 2

#### (Coordinamento tra magistrati istruttori)

1. A richiesta del Presidente, quando ne ravvisi la necessità, possono essere indette riunioni di coordinamento.

2. Alle riunioni di coordinamento partecipano i magistrati della Sezione designati ai sensi del precedente punto.

3. Le riunioni di coordinamento possono essere integrate, a richiesta del Presidente della Sezione con la presenza del personale delle Forze di polizia

indicate nell'art. 56 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice della giustizia contabile”.

### Art. 3

(Richiesta di consulenza tecnica ad esterni)

1 A supporto dell'attività del controllo concomitante o/e successivo attivato, ciascun magistrato istruttore può richiedere il contributo tecnico-scientifico di consulenti esterni ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, che richiama le disposizioni dell'art. 2, comma 4, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 53.

2 La nomina del consulente esterno, da individuare preferibilmente in ambito universitario, non deve comportare alcun onere a carico del bilancio della Corte dei conti.

3 La nomina dei consulenti esterni può essere effettuata da ciascun magistrato istruttore, previa comunicazione effettuata al Presidente della Sezione.

### Art. 4

(Analisi dei costi delle infrastrutture materiali e immateriali)

1 Il magistrato istruttore, incaricato di svolgere verifiche riguardanti lo stato di esecuzione di opere di natura infrastrutturale, avrà cura di accertare che il relativo processo decisionale si sia svolto nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2 L'attività di controllo, se si svolge in maniera concomitante ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, deve consentire la verifica dei costi anche delle diverse parti in cui si compone l'opera.

3 L'attività di controllo riguardante l'acquisizione e la gestione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzo di sistemi informativi si adegua ai principi fissati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come sostituito dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

## Art. 5

### (Analisi dei costi delle risorse umane)

1 Il magistrato istruttore, incaricato di svolgere verifiche e controlli riguardanti il costo delle risorse umane, avrà anche cura di relazionare sull'adeguatezza delle professionalità necessarie all'espletamento dei compiti affidati, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

2 L'analisi relativa ai costi delle risorse umane ricomprende la verifica della conformità a legge dei processi decisionali di scelta e di acquisizione delle stesse.

3 La valutazione della produttività, individuale e collettiva, richiede una analisi dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e, in particolare, del controllo di gestione, cui viene richiesto il compito di definire indicatori della produttività individuale e collettiva.

## Art. 6

### (Elaborazione dei referti. Tempistica)

1. Il Presidente, anche su proposta del magistrato istruttore, può ritenere sottoponibile a valutazione collegiale i risultati dell'istruttoria svolta dovendosi assicurare esecuzione alle disposizioni dell'art. 3, comma 6, seconda alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il magistrato istruttore, nel corso dell'indagine, può richiedere al Presidente di sottoporre a valutazione collegiale le osservazioni che siano in grado di contenere/eliminare le criticità o/e le anomalie riscontrate, sollecitando le Amministrazioni ad assumere misure correttive aventi incidenza sulle decisioni da porre in autotutela.

Potenza, 15 marzo 2018

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Rosario SCALIA



